

La prescrizione nel sistema penal-processualistico degli Stati baltici: il caso paradigmatico della Lettonia nella comparazione con le esperienze di Lituania ed Estonia

di Mauro Mazza

Abstract: In the legal system of Latvia, the rules on criminal prescription are included in the material law, not in the criminal procedural rules. The main characteristics of prescription in Latvian law, also relevant from a comparative point of view, are represented on the one hand by its derivation from the principle of criminal legality, on the other hand by the articulated legislation on the interruption of the prescription, and on the other hand again by the lack a discipline of the suspension of the prescription. These same characteristics are contemplated in the legal systems of Lithuania and Estonia, with the main difference that the latter two systems also include the institution of the suspension of the prescription.

Keywords: Latvian Law; Prescription, Principle of Criminal Legality; Interruption and Suspension of the Prescription; Comparison with the Legal Systems of Lithuania and Estonia.

1. La prescrizione nel diritto penale sostanziale e processuale lettone

L'ordinamento penale della Lettonia¹ prevede, all'art. 5 della legge (codice) penale² del 1998, entrato in vigore il 1° aprile 1999³ e successivamente emendato, che una azione od omissione è punibile secondo le norme vigenti al tempo della realizzazione della fattispecie penale, in tal modo dunque venendo definiti gli effetti della legge penale nel tempo⁴.

Gli effetti retroattivi della legge penale sono contemplati dal comma secondo dell'art. 5 della legge penale. Questa disposizione stabilisce che se una norma penale successiva non prevede più la punibilità di una determinata azione od omissione, ovvero stabilisce una pena più lieve, tale previsione si applica retroattivamente a colui che ha posto in essere l'azione o l'omissione prima dell'entrata in vigore della norma più favorevole, come anche alle persone che stanno scontando la pena o hanno già terminato di scontare la pena stessa. Ciò, a condizione naturalmente che la norma penale successiva escluda espressamente la sua portata retroattiva.

Al contrario, sulla base del terzo comma dell'art. 5 della legge penale, la norma successiva che preveda una pena più severa, o sia comunque più sfavorevole per il reo, non ha efficacia retroattiva.

¹ Per una presentazione del diritto pubblico lettone, v. M. Mazza, *La Costituzione della Lettonia (1922)*, in M. Ganino (cur.), *Codice delle Costituzioni*, III, Milano, 2013, 87 ss.; M. Valvidares Suárez, *Breve aproximación a la Constitución de la República de Letonia*, *Revista Española De Derecho Constitucional*, n. 72, settembre-dicembre 2004, 123 ss. Sui profili storici, cfr. A. Giannini, *Le Costituzioni degli Stati dell'Europa orientale*, II, Roma, 1929, sub IX, *Lettonia*, 357 ss. (il saggio era stato precedentemente pubblicato in *L'Europa orientale*, 1924, 607 ss.). Dopo la prima indipendenza nel 1919, la Lettonia ha raggiunto la seconda indipendenza nel 1991. il Paese ha conosciuto 750 anni di occupazione straniera (germanica, svedese, polacca, russa); v. B. Madiot, *La Lettonie et l'Europe: identité nationale et mémoire collective*, in *Connexions*, 2005, n. 2, 111 ss.; S. Berardi, *Una politica antieuropeista. Stalin e l'uso pubblico della storia nel processo di sovietizzazione di Lettonia e Lituania (1945-1953)*, in Id et alii (cur.), *Tra storia internazionale e diplomazia parallela. Scritti in onore di G. Rossi*, presentaz. di E. Gaudio, Roma, 2021, 35 ss., nonché più in generale A. Kasekamp, *A History of the Baltic States*, London, 2018, 2^a ed. La Lettonia, a differenza di Estonia e Lituania, ha ripristinato la Costituzione del 1922, sostenendo la continuità dell'esistenza *de jure* della Repubblica lettone tra le due guerre, anche dunque durante l'occupazione sovietica; cfr., sul punto, V.A. Vaičaitis, *Konstitutionelle Verfasstheit der baltischen Staaten*, in M. Knodt, S. Urdze, (Hrsg.), *Die politischen Systeme der baltischen Staaten. Eine Einführung*, Wiesbaden, 2012, 155 ss. Un ringraziamento per alcune notizie sull'ordinamento penale lettone alle prof.sse Sandra Kaija e Diāna Hamkova, rispettivamente docenti nella Facoltà giuridica della *Rīgas Stradiņa universitāte* (RSU) e in quella dell'Università (statale) della Lettonia, entrambe con sede a Riga. La prof.ssa Kaija, dal gennaio 2020, è altresì giudice della Corte suprema della Repubblica di Lettonia; la prof.ssa Hamkova è (stata) docente presso il Dipartimento di scienze penalistiche dell'Accademia lettone di polizia.

² In lingua lettone, *Kriminālikums*.

³ A commento, v. U. Krastiņš, *Die Entwicklung der Strafgesetzgebung in der Republik Lettland*, in *Juridica international*, 2003, 68 ss. Su evoluzione ed emendamenti della legge penale e processuale penale della Lettonia, v. J. Rozenbergs, *On Some Developments in Latvian Criminal Law and Criminal Procedure*, nel sito Web della *European Criminal Bar Association* (www.ecba.org), dove il testo della conferenza tenuta a Ginevra nel 2012.

⁴ Così dispone il primo comma dell'art. 5 della legge penale lettone.

Una successiva disposizione della legge penale, vale a dire l'art. 56 collocato nella Parte IV della legge penale, dal titolo «Esonero dalla responsabilità penale e della pena», è espressamente dedicato alla prescrizione della responsabilità e dell'azione penale. L'art. 56 della legge (codice) penale della Lettonia ha avuto, tra l'altro, un certo "successo" dal punto di vista dell'uso giurisprudenziale del diritto comparato, essendo per esempio richiamato dall'ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea ex art. 267 TFUE emanata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo⁵ in data 17 gennaio 2014, nel corso di un procedimento penale⁶ in cui era venuta in considerazione l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

La durata della prescrizione, ai sensi dell'art. 56 della legge penale, è variabile. Per i crimini minori, essa è di due anni, ma può raggiungere i quindici anni per le violazioni penali di maggiore gravità, nonché i trent'anni per le infrazioni penali punibili con l'ergastolo (carcere a vita). A tale scopo, la legge penale lettone classifica i delitti in meno gravi, gravi e specialmente gravi, con l'eccezione appunto di quelli per i quali si applica la pena dell'ergastolo⁷. Inoltre, occorre coordinare le previsioni dell'art. 56 con quelle della disposizione seguente. L'art. 57 della legge penale, infatti, esclude del tutto l'operatività della prescrizione per i crimini contro

⁵ Dott. Alberto Boetti.

⁶ Iscritto al n. (100)1378/2008 del Registro Generale notizie di reato, n. (100)306/2009 del Registro Generale Giudice delle indagini preliminari. Si tratta dell'ordinanza che ha dato avvio alla celebre vicenda processuale *Taricco* (v., per es., A. Natale, *Le tappe della cd. saga Taricco e alcune riflessioni in ordine sparso*, in *Questione giustizia*, 7 dicembre 2017). L'indagine comparatistica svolta dal GUP dott. Boetti (v. la nota che precede) è di particolare interesse; per quanto qui rileva, essa contempla la disciplina della prescrizione non soltanto nell'ordinamento lettone, ma anche in quelli di Lituania ed Estonia (cfr. *sub p.to 7, Comparazione con gli altri ordinamenti europei*, dell'ordinanza cit.). Nel merito, però, l'argomentazione del GUP di Cuneo è stata contestata da A. Abukar Hayo, *Sulla linea di confine tra politica e diritto e sul principio di legalità, penale e processuale, a margine del caso Taricco*, in *Archivio penale*, maggio-agosto 2018, www.archiviopenale.it, il quale parla di «vacillante fondamento di fatto e di diritto della questione posta dal GUP di Cuneo», evidenziando, da un lato, la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione, nonché, dall'altro lato, le «plausibili ragioni che suggeriscono di estendere il principio di legalità alle norme processuali» E ancora: «i quesiti formulati dal rimettente possono rappresentarsi come una sorta di "domanda giudiziale", finalizzata a infrangere il limite della prescrizione»; se siffatto *petitum* fosse stato (integralmente) accolto, « il processo penale [...] avrebbe avuto un termine di prescrizione di incerta commisurazione; sarebbe venuta meno l'uguaglianza sanzionatoria per fatti della medesima gravità; il giudice sarebbe divenuto arbitro della legge». *Amplius*, v. C. Paonessa, L. Ziletti (cur.), *Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie I nuovi scenari della soggezione al diritto dell'Unione europea: a proposito della sentenza della Corte di giustizia Taricco* (atti del convegno di Firenze, 30 ottobre 2015), Pisa, 2016. Da ultimo, sulle tappe processuali della vicenda *Taricco*, cfr. A. Lo Calzo, *Dagli approdi giurisprudenziali della Corte costituzionale in tema di controlimiti alle recenti tendenze nel dialogo con le Corti nel contesto europeo*, in www.federalismi.it, 13 gennaio 2021.

⁷ V. i n. 1-6 del primo comma dell'art. 56 della legge penale, con l'avvertenza che il n. 1 è stato abrogato dalla legge 21 ottobre 2010 e il n. 6 dalla legge 12 novembre 2015.

l'umanità, contro la pace, come anche nelle ipotesi di crimini di guerra ovvero di atti di genocidio⁸.

⁸ Sul tema, v. E.-C. Pettai, *Prosecuting Soviet genocide: comparing the politics of criminal justice in the Baltic states*, in *European Politics and Society*, 2017, 52 ss.; R. Satkauskas, *Soviet Genocide Trials in the Baltic States: the Relevance of International Law*, in *Yearbook of International Humanitarian Law*, 2004, 388 ss., sull'esperienza post-sovietica di giustizia penale retrospettiva in Estonia, Lettonia e Lituania dopo il 1991. Non vi è, peraltro, unanimità di vedute – presso politici, scienziati della politica e giuristi internazionalisti – circa la possibilità di qualificare come genocidio (e/o crimini contro l'umanità) la repressione staliniana e le deportazioni di massa avvenute soprattutto nel 1949 (e proseguite fino alla morte di Iosif Stalin, nel 1953) nei Paesi baltici, impregiudicata restando la questione (certamente non facile) relativa all'applicazione retroattiva della qualificazione di genocidio: cfr. L. Mälksoo, *Soviet Genocide? Communist Mass Deportations in the Baltic States and International Law*, in *Leiden Journal of International Law*, 2001, 757 ss., dove anche un paragone con i crimini di massa commessi dai nazisti nel 1941 nell'area baltica. Dopo la fine del periodo della dominazione sovietica, terminata nel 1991 (v. K. Gerner, S. Hedlund, *The Baltic States and the End of the Soviet Empire*, London-New York, 1993), sono stati allestiti nei Paesi baltici alcuni musei della (recente) memoria. A Tallinn (Estonia), è stato aperto nel 2003 il Museo delle Occupazioni e Libertà, mentre il Museo dell'Occupazione della Lettonia era già stato creato a Riga nel 1993. Prima ancora, a Vilnius era stato inaugurato, nel 1992, il Museo delle Vittime del Genocidio (per esteso: Museo delle Occupazioni e Lotte per la Libertà). Diversamente dai musei lettone ed estone che ricordano le vittime dei poteri stranieri dal 1940 al 1991, il museo lituano è invece dedicato soltanto a coloro che hanno sofferto il terrore comunista. Cfr. A. Velmet, *Occupied Identities: National Narratives in Baltic Museums of Occupations*, in *Journal of Baltic Studies*, 2011, 189 ss.; J. Mark, *Containing Fascism. History in Post-Communist Baltic Occupation and Genocide Museums*, in O. Sarkisova, P. Apor (Eds.), *Past for the Eyes. East European Representations of Communism in Cinema and Museums after 1989*, Budapest, 2013, 335 ss.; V. Davoliūtė, T. Balkelis (Eds.), *Narratives of Exile and Identities. Soviet Deportation Memories from the Baltic States*, Budapest, 2018. Gli Stati baltici furono (due volte) incorporati nell'Unione sovietica, una prima volta nel 1940-1941 e poi dal 1944 al 1991; essi vennero, inoltre, occupati dalla Germania nazista nel periodo 1941-1944. V., e multis, R. Misiunas, R. Taagepera, *The Baltic States. Years of Dependence, 1940-1990*, Berkeley (Cal.), 1993, 2^a ed. Sul neo-nazionalismo post-sovietico, v. D. Budryte, *Taming Nationalism? Political Community Building in the Post-Soviet Baltic States*, London-New York, 2005 (sul c.d. nuovo nazionalismo, in generale, v. Y. Tamir, *Why Nationalism*, Princeton, 2019, trad. it., *Le ragioni del nazionalismo*, prefaz. di D. Rodrik, Milano, 2020). Allo scopo di valutare l'ampiezza del fenomeno, è utile per esempio ricordare che l'ex Presidente della Repubblica estone, Lennart Meri, in carica per due mandati dal 1992 al 2001 (e traduttore in lingua estone di Aleksandr Solženicyn), fu deportato in Siberia nel 1941.

Sul versante giurisprudenziale, è intervenuta la Corte costituzionale della Repubblica di Lituania con la sentenza del 18 marzo 2014, adottata in ordine alla conformità di alcune disposizioni del codice penale della Repubblica di Lituania relative alla responsabilità penale per genocidio con la Costituzione della Repubblica di Lituania (decisione n. KT11-N4/2014; la pronuncia è disponibile nel sito www.lrkt.lt). La sentenza ha dichiarato incostituzionali alcune norme del codice penale lituano in materia di genocidio, poiché disponevano retroattivamente rispetto all'entrata in vigore del codice stesso, ciò essendo in contrasto – per i giudici lituani del contenzioso costituzionale – con il principio costituzionale della *rule of law*. Sulla questione della retroazione (o meno) delle norme penali baltiche in tema di genocidio, v. altresì J. Žilinskas, *Vasiliauskas vs. Lithuania: Battle lost in the war to come?*, in *International Comparative Jurisprudence*, 2016, n. 2, 67 ss., a margine della decisione della Corte EDU, Grande Camera, del 20 ottobre 2015 nella causa *Vasiliauskas vs. Lithuania*, che ha accertato la violazione dell'art. 7 CEDU, *id est* del principio *nulla poena sine lege* (su cui

A sua volta, l'art. 62 della legge penale stabilisce in ordine alla durata della prescrizione dell'esecuzione della pena, anch'essa variabile in relazione alla gravità del reato commesso, da un minimo di due anni a un massimo di quindici.

Con riguardo alla decorrenza della prescrizione⁹, essa ha inizio al momento in cui l'infrazione penale è stata posta in essere¹⁰, mentre il momento finale si ha quando viene emanato il provvedimento giudiziario che dà avvio al procedimento penale, ovvero, nel caso di persona residente all'estero, quando la richiesta di estradizione¹¹ viene notificata alla persona accusata del reato. Se, però, il crimine¹² è stato commesso a danno di una persona minorenni, il periodo della prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui la vittima del reato raggiunge la maggiore età.

Quanto all'interruzione della prescrizione, dispone il comma terzo dell'art. 56 della legge penale. Tale norma stabilisce che se la persona, che ha posto in essere una condotta penalmente rilevante, commette un nuovo reato prima che sia decorso il termine di prescrizione del primo reato, il termine della prescrizione ricomincia a decorrere dal momento della commissione della nuova infrazione penale, con la precisazione che nel caso in esame il termine di prescrizione è quello contemplato per la più grave delle (due) infrazioni commesse. In definitiva, in questa ipotesi la parte del termine già scaduto viene annullata e non è presa in considerazione. Al contrario, viene posto termine alla prescrizione in corso e inizia un nuovo periodo. Anche la prescrizione dell'esecuzione di una pena detentiva può essere interrotta, qualora venga commessa una nuova violazione penale oppure nel

v. pure S. Panov, *Case Note: Case of Vasiliauskas v. Lithuania in the European Court of Human Rights*, in *Genocide Studies and Prevention*, 2016, n. 3, 81 ss.). Dopo la sentenza della Corte costituzionale lituana del 2014, la Corte suprema (nel *plenum* dei diciassette giudici) della Lituania ha nuovamente condannato per genocidio con sentenza del 12 aprile 2016 un ex operatore della repressione sovietica per fatti avvenuti nel 1956. Investita della questione, la Corte EDU ha in questo caso negato, con decisione del 12 marzo 2019, che vi fosse violazione dell'art. 7 CEDU. V. J. Žilinskas, *Drélingas v. Lithuania (ECHR): Ethno-Political Genocide Confirmed?*, in *EJIL:Talk!*, 15 aprile 2019. Entrambe le decisioni della Corte EDU sono state "sofferte"; la prima adottata dalla maggioranza di nove giudici (contro otto), la seconda con l'opinione dissenziente di due giudici (rispetto alla maggioranza formata da sette). Per l'esperienza lituana, v. D. Kuodyté, R.M. Tracevskis, *La guerra sconosciuta. La Resistenza armata antisovietica in Lituania negli anni 1944-1953*, (trad. it.), San Marino, 2014 (Centro lituano di ricerca sulla Resistenza e il genocidio); J. Žilinskas, *Status of members of anti-soviet armed resistance (Partison' war) of 1944-1953 in Lithuania under international law*, in *Baltic Yearbook of International Law* (L. Mälksoo, I. Ziemele, D. Ūalimas, Eds.), Leiden, 2012, 31 ss. J. Lukša, *Forest Brothers. The Account of an Anti-Soviet Lithuanian Freedom Fighter. 1944-1948*, Budapest, 2009, sui *partizanai* [partigiani] lituani; V.S. Vardysthe, *Partisan Movement in Postwar Lithuania*, in *Lituanus. Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences*, primavera 1969, nel sito Web www.lituanus.org.

⁹ Aspetto sul quale vedi le previsioni contenute nel secondo comma dell'art. 56 della legge penale.

¹⁰ *Id est, il tempus commissi delicti*.

¹¹ Oppure, ricorrendone i presupposti, il mandato d'arresto europeo.

¹² O, meglio, non tutti ma alcuni crimini.

caso in cui la persona che ha riportato una condanna penale tenti di sottrarsi all'esecuzione della sanzione criminale¹³.

Il sistema di diritto penale lettone non contempla, invece, la sospensione della prescrizione.

Passando dal piano del diritto penale a quello del diritto processuale penale, l'art. 4 della legge sul processo penale¹⁴ del 2005, modificata nel 2018, è dedicato agli effetti nel tempo della legge processual-penalistica. La norma stabilisce, infatti, che le regole processuali penali da applicare sono quelle vigenti al momento in cui viene posta in essere una determinata attività processuale.

Se la violazione penale è prescritta, l'art. 377, *sub* punto 3, della legge sulla procedura penale¹⁵ stabilisce che il procedimento penale non può avere inizio, ovvero se già iniziato deve essere terminato. Tuttavia, la persona accusata ha facoltà di rinunciare alla prescrizione¹⁶. Secondo quanto prevede il primo comma dell'art. 76 della legge sul procedimento penale¹⁷, infatti, contro la decisione di porre termine al processo penale l'accusato ha diritto di proporre ricorso davanti al tribunale di primo grado. Ciò, evidentemente, qualora l'accusato non riconosca in alcun modo la propria responsabilità penale. Come, infatti, viene affermato nella stessa rubrica dell'art. 76, la prescrizione rientra tra le ragioni che pongono fine al processo penale¹⁸, senza però comportare l'esonero dell'imputato dall'aver commesso il reato contestato. In ogni caso, secondo quanto stabilisce il comma 2 dell'art. 76 del codice processuale penale, la decisione pronunciata a seguito del ricorso proposto dalla persona che rinuncia alla prescrizione non è soggetta a impugnazione.

Un ulteriore corollario della scadenza del termine prescrizionale è rappresentato dalla previsione contenuta nel n. 4 del secondo comma dell'art. 697 della legge sulla procedura penale, il quale dispone che sia rifiutata l'estradizione di una persona quando, tra l'altro, il medesimo reato se commesso in Lettonia sarebbe prescritto secondo le regole della legge penale lettone. Anche nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, le cui autorità giudiziarie abbiano emesso un mandato d'arresto europeo, la consegna della persona deve essere rifiutata, ai sensi del n. 2 del quarto

¹³ Sugli effetti dell'interruzione della prescrizione nel diritto penale lettone, v. U. Krastiņš, V. Liholaja, A. Niedre, *Krimināllikuma zinātniski-praktiskais komentārs* [Commento scientifico-pratico del diritto penale], 1, *Vispārīgā daļa* [Parte generale], Rīga, 2007, 200 ss.

¹⁴ In lettone, *Kriminālprocesa likums*.

¹⁵ La disposizione *de qua* è stata modificata dalle leggi del 21 ottobre 2010 e 18 febbraio 2016.

¹⁶ Esercitando, personalmente ovvero attraverso il proprio legale (che sia munito, però, a tale fine di procura speciale), la c.d. scelta dismissiva. La manifestazione della volontà dell'interessato deve, comunque, essere espressa.

¹⁷ L'articolo è stato emendato dalla legge del 12 marzo 2009.

¹⁸ Non diversamente, come prevede il comma 1 dell'art. 76 del codice di procedura penale estone, di ciò che avviene per l'amnistia.

comma dell'art. 714 della legge processuale penale estone, se il reato stesso sarebbe prescritto sulla base del diritto sostanziale della Repubblica di Lettonia¹⁹.

2. Il dialogo con la Corte di giustizia dell'Unione europea: la vertenza *Petruhhin*

Si possono verificare casi giudiziari piuttosto complessi. Uno di questi è stato rappresentato dalla decisione *Petruhhin* adottata dalla Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea il 6 settembre 2016, nella controversia *Aleksei Petruhhin v Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra* [Aleksei Petruhhin c. Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica di Lettonia]²⁰. La vertenza penale era stata la seguente. Aleksei Petruhhin, cittadino estone, era indagato fin dal luglio 2010 dall'Interpol per il traffico di droga su larga scala. Le autorità russe avevano presentato una richiesta di estradizione contro di lui, chiedendone la custodia cautelare²¹. Petruhhin fu perciò arrestato in Lettonia il 30 settembre 2014 e posto in custodia cautelare il successivo 3 ottobre; il caso, però, prese una svolta notevolmente diversa da quella auspicata dalle autorità russe, le quali avevano comunicato a quelle lettoni che Petruhhin era accusato di crimini per cui poteva essere condannato in Russia alla reclusione per un periodo compreso tra otto e venti anni. Secondo l'art. 98 della Costituzione lettone, infatti, i cittadini lettoni non possono essere estradati in un Paese straniero, o meglio al di fuori dell'UE, a meno che uno specifico accordo internazionale non lo consenta. Nel caso in esame esisteva un accordo bilaterale tra la Lettonia e la Russia sull'assistenza giudiziaria che escludeva esplicitamente l'estradizione dei cittadini delle parti contraenti. Non vi era, invece, un accordo bilaterale simile tra l'Estonia e la Russia. In queste circostanze i tribunali lettoni, nel riesaminare la decisione del pubblico ministero che concedeva l'estradizione, hanno deferito la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea ex art. 267 TFUE²², chiedendo se Petruhhin, in quanto cittadino dell'UE residente in Lettonia, dovesse beneficiare della stessa protezione dall'estradizione di cui godevano i cittadini lettoni²³.

¹⁹ Sulla implementazione della normativa in tema di mandato d'arresto europeo nell'esperienza della Lettonia, v. J. Groma, S. Kaija, *The European Arrest Warrant: Latvian Experience of Application*, in *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 2013, 310 ss.

²⁰ La pronuncia, *case C-182/15* [GC], è disponibile nel *website* www.curia.europa.eu.

²¹ La richiesta di estradizione era stata presentata dalla procura generale della Federazione di Russia.

²² La richiesta di pronuncia pregiudiziale comunitaria venne avanzata dalla Corte suprema della Lettonia il 26 marzo 2015, ricevuta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il successivo 22 aprile.

²³ In seguito al rinvio pregiudiziale, e alla conseguente sospensione del procedimento davanti alla Corte suprema della Lettonia, la misura della custodia cautelare a carico del sig. Petruhhin era stata revocata (con decisione del 26 marzo 2015), cosicché il medesimo si era allontanato dal territorio lettone, recandosi (probabilmente) in Estonia.

La CGUE, muovendo dalle considerazioni formulate dall'Avvocato generale Yves Bot²⁴, ha ricostruito la questione ponendo la cittadinanza dell'UE al centro della sua analisi e ha, quindi, rivisto le norme sull'estradizione applicabili in Lettonia partendo da questa premessa. La Corte ha riscontrato, in particolare, che due aspetti della cittadinanza dell'UE erano interessati, vale a dire la non discriminazione basata sulla nazionalità e la libertà di circolazione. Ha, dunque, concluso che le norme non solo trattavano in modo diverso i cittadini lettoni e altri cittadini dell'UE ai fini dell'estradizione, ma erano esse stesse tali da ostacolare la libera circolazione. La Corte ha riconosciuto che la prevenzione del rischio di impunità che anima l'estradizione è un obiettivo legittimo quando si giustifica la limitazione dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'UE. Tuttavia, la CGUE ha concluso che lo stesso obiettivo potrebbe essere raggiunto con misure meno restrittive. Era quindi naturale, a questo punto, fare riferimento al mandato d'arresto europeo (MAE), che ha un impatto minore sull'esercizio dei diritti di cittadinanza dell'UE, pur essendo ugualmente efficace nel prevenire il rischio di impunità per una persona che si presume abbia commesso un reato. Avendo così trovato il modo migliore per preservare i diritti di cittadinanza dell'UE e, allo stesso tempo, gli interessi della giustizia penale, la Corte ha presentato i suoi nuovi *dicta*. In base a ciò, quando un Paese membro dell'UE viene richiesto da un Paese terzo con il quale ha un accordo di estradizione di estradare un cittadino di un altro Paese dell'UE (c.d. Stato membro di origine), il Paese richiesto (c.d. Stato membro ospitante) è tenuto a informare innanzitutto lo Stato membro di origine di aver ricevuto una richiesta di estradizione per il suo cittadino da un Paese terzo, invece di procedere direttamente con l'estradizione. Su questa base lo Stato membro d'origine può decidere di chiedere la consegna

La Procura generale della Russia, informata dal Governo della Lettonia circa la irreperibilità del sig. Petruhhin, non aveva ritenuto di revocare la richiesta di estradizione, e quindi nel caso di un nuovo arresto di Petruhhin il provvedimento russo poteva comunque produrre effetti immediati (sussisteva ancora, in definitiva, una situazione di *periculum*, tale da giustificare la prosecuzione del procedimento davanti al giudice comunitario – giudice del rinvio - e poi di fronte al giudice nazionale – giudice *a quo*).

²⁴ Le conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot, relative al caso *Petruhhin*, sono state presentate il 10 maggio 2016. Nelle *Conclusioni*, al p.to 59, Bot richiamava l'autorevolezza del parere di di Hugo Grotius (desunto dall'opera *De jure belli ac pacis*, libro II, cap. XXI, sez. IV, *Le droit de la guerre et de la paix*), che «definiva il principio aut dedere aut punire (estradare o punire) nel seguente modo: «[q]uando gli viene richiesto, uno Stato deve punire il colpevole come merita o consegnarlo nelle mani dello Stato richiedente (traduzione libera)» Bot aggiungeva che «Il termine “punire” è ormai sostituito dal termine “perseguire” come seconda parte dell'alternativa all'estradizione per tener conto della presunzione di innocenza di cui godono le persone sospettate di aver commesso un reato». Pertanto – secondo Bot – «in forza dell'obbligo di estradare o di perseguire, qualora non dia seguito a una domanda di estradizione, lo Stato richiesto è tenuto a perseguire il sospettato al fine di garantire l'effettività della cooperazione internazionale tra gli Stati e di evitare che detto sospettato resti impunito» (cfr. il p.to 62 delle *Conclusioni* dell'Avv.to generale).

del proprio cittadino ai sensi del mandato d'arresto europeo, a condizione naturalmente che abbia giurisdizione per perseguire i propri cittadini per reati commessi all'estero.

Il tratto caratterizzante la decisione nel caso *Petruhhin* è, dunque, l'espansione della protezione dei cittadini dell'Unione europea nei confronti degli Stati terzi, unitamente alla priorità accordata al mandato d'arresto europeo rispetto alla domanda di estradizione, e quindi al rapporto collaborativo tra gli Stati membri dell'Unione europea, rappresentati nel caso in questione dallo Stato autore dell'arresto e da quello di cittadinanza del reo. Il giudizio di prevalenza o priorità²⁵ non si traduce, però, in una rigida esclusione, nel senso che – per il giudice comunitario – la cooperazione giudiziaria tra Stati membri dell'UE viene prima dell'extradizione sulla base di accordi conclusi con Stati terzi, e quindi la seconda è residuale rispetto alla prima, ma se la cooperazione interstatale tra Paesi membri dell'UE non è attuabile, allora si può procedere all'extradizione. Ciò poteva accadere – secondo la Corte di Lussemburgo – se, per esempio, l'autorità giudiziaria estone, nel caso in esame, si fosse dichiarata incompetente a procedere poiché, sulla base del diritto nazionale estone, il cittadino non può essere giudicato per fatti commessi all'estero²⁶.

²⁵ Su cui v., in relazione al caso in esame, G. D'Avino, *Principi e garanzie applicabili alle richieste, avanzate a Paesi membri da Paesi terzi, d'extradizione di cittadini di altri Paesi membri: la prevalenza del diritto dell'Unione sugli accordi bilaterali*, in *Opinio Juris. Law & Politics Review*, 2016-II, www.opiniojuris.it.

²⁶ A commento, nella nostra dottrina, v. (oltre al contributo citato nella nota che precede): G. Santilli, *L'extradizione in uno Stato terzo del cittadino di uno Stato membro. Condizioni di ammissibilità e strumenti alternativi di cooperazione giudiziaria*, in *DPCE online*, 2017, 137 ss., il quale, con riferimento alla pronuncia pregiudiziale dei giudici di Lussemburgo, parla di un «mirabile tentativo di individuare la migliore soluzione possibile per salvaguardare l'interesse tutelato dalla norma nazionale (il contrasto all'impunità dei reati) con il minor pregiudizio per la libera circolazione dei cittadini dell'Unione»; M. Menghi, B. Vasconcelos, *The Court's Decision in the Petruhhin case: EU Citizenship has not been extradited yet*, in *Federalismi.it*, 31 maggio 2017; G. Stampanoni Bassi, *Extradizione e garanzie da riconoscere ai cittadini dell'Unione da parte di un altro Stato membro (CGUE, Petruhhin, C-182/15)*, in *Giurisprudenza penale web*, www.giurisprudenzapenale.com, 15 settembre 2016. Nella letteratura straniera, cfr. M. Böse, *Mutual recognition, extradition to third countries and Union citizenship: Petruhhin*, in *Common Market Law Review*, 2017, 1781 ss. A. Klip, *Europeans First!: Petruhhin, an Unexpected Revolution in Extradition Law*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2017, 195 ss.; A. Pozdnakova, *Aleksei Petruhhin: Extradition of EU Citizens to Third States*, in *European Papers*, 2017, 209 ss.; A.P. van der Mei, *The European Arrest Warrant system: Recent developments in the case law of the Court of Justice*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2017, 882 ss., spec. 901 ss., che osserva: «*Petruhhin* triggers lots of new questions, some of which have already been referred to the CJEU. For example, is the duty to first assess the fundamental rights situation in a third country limited to the risk of the requested person being subjected to the death penalty, torture or any other inhuman or degrading treatment or punishment? Or should the executing authority also check whether fair trial standards are observed and, if so, should these then be EU standards or international human rights standards? Does or to what extent should that authority taken into consideration the ne bis in idem rule? Furthermore, to what extent do the conclusions drawn in

La difesa di Aleksei Petruhhin aveva impugnato la decisione della Procura generale di concedere l'estradizione davanti alla Corte suprema della Lettonia, sostenendo che Petruhhin non poteva essere consegnato alle autorità russe in quanto, sulla base del trattato trilaterale tra Estonia, Lettonia e Lituania del 1992²⁷, un cittadino estone era titolare in Lettonia della medesima protezione accordata ai cittadini della Repubblica di Lettonia. Tuttavia, nella fase (immediatamente) successiva del procedimento, a partire dal rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea disposto dalla Corte suprema della Lettonia, l'argomento derivante dal trattato tripartito concluso dagli Stati baltici non venne più riproposto, né giocò alcun ruolo, dal momento che la stessa Corte suprema lettone pose alla Corte europea, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il quesito in ordine alla protezione da riconoscere a un cittadino europeo di fronte alla richiesta di estradizione formulata da uno Stato terzo²⁸.

Petruhhin extend to third countries with which the Union itself has concluded extradition agreements, such as the United States?» (cfr. 903).

²⁷ In particolare, la norma richiamata dalla difesa di Petruhhin era l'art. 1, par. 1, del Trattato sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici (*Agreement between the Republic of Latvia, the Republic of Estonia and the Republic of Lithuania on Legal Assistance and Legal Relations*), sottoscritto l'11 novembre 1992 e diventato vigente il 3 aprile 1994. La disposizione prevede che «In materia di diritti soggettivi e patrimoniali, i cittadini di una parte contraente godono, nel territorio dell'altra parte contraente, della stessa tutela giuridica garantita ai cittadini di quest'ultima».

²⁸ Tuttavia, più recentemente, l'Avvocato generale Gerard Hogan, nel rendere il 24 settembre 2020 la sua *Opinion* nel caso C-398/19 (*BY v Generalstaatsanwaltschaft Berlin*) pendente davanti alla CGUE, ha raccomandato ai giudici di Lussemburgo di allontanarsi dal precedente rappresentato dal caso *Petruhhin*, dal momento che – secondo l'Avvocato generale – esso determina numerosi aspetti problematici, sia sotto il profilo giuridico che con riguardo ad aspetti pratici (v. T. Wahl, *Advocate General: CJEU Should Give Up Petruhhin Decision*, nel sito Internet all'indirizzo <https://eucrim.eu>, documento datato 28 dicembre 2020). L'ambito di applicazione del precedente rappresentato dal caso *Petruhhin* è stato, quindi ridefinito dalla sentenza emanata dalla CGUE, Grande Sezione, il 17 dicembre 2020, a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *Kammergericht Berlin* (Tribunale superiore del *Land* di Berlino), con decisione del 14 maggio 2019 (pervenuta alla Corte di Lussemburgo il 23 maggio dello stesso anno), nel procedimento relativo all'estradizione di BY, cittadino ucraino e rumeno, presentata dalle autorità ucraine a quelle tedesche, ai fini dell'esercizio di un'azione penale (v. L. Mancano, *For the Benefit of Mr K? Extraditions of EU Citizens and Obligations of the Requested States*, all'indirizzo <https://eulawlive.com>, 18 dicembre 2020). In precedenza, la *ratio* sottesa alla decisione del giudice comunitario nel caso *Petruhhin* era stata ribadita dalla CGUE nella sentenza adottata dalla Grande Sezione il 2 aprile 2020, nella vertenza C-897/19 (*I.N. v Ruska Federacija*), commentata da M. Bargis, *Estradizione e cittadino di uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio (AELS): la Corte di giustizia applica per analogia la sentenza Petruhhin*, in www.sistemapenale.it, 7 luglio 2020, che fa (opportuno) riferimento a un «altro “tassello” alla manovra espansiva nel campo dell'estradizione iniziata con la pronuncia Petruhhin». Il caso riguardava la richiesta di estradizione di un cittadino islandese, avanzata dalle autorità russe a quelle croate (v. la breve nota di commento dal titolo *CJEU: EEA Nationals can rely on EU Law to avoid extradition to a third country from an EU Member State*, all'indirizzo

Concludendo sulla prescrizione nel sistema penalistico lettone, le regole generali sulla prescrizione sono contenute nella legge penale, vale a dire fanno parte del diritto penale materiale, non invece nella legge sul procedimento penale, nel quale caso farebbero invece parte delle disposizioni processuali. Naturalmente però, come si è visto sopra, vi sono riflessi processuali della prescrizione penale²⁹. Ne discende che, nell'ordinamento penale della Repubblica di Lettonia, il diritto di perseguire sul piano penale una persona per la commissione di un reato, e quindi di esercitare l'azione penale, è subordinato al mancato decorso del termine per la prescrizione del reato medesimo.

3. Gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, nella Lettonia post-sovietica

Dal punto di vista della giurisprudenza lettone in materia di prescrizione, la Corte suprema ha avuto occasione di stabilire che il termine di prescrizione, in quanto inclusa nel diritto materiale penale, ha effetti definitivi assoluti. La sicurezza giuridica³⁰ – secondo i giudici supremi della Lettonia – giustifica tale disciplina della prescrizione. La prescrizione, in altre parole, ha un termine definitivo, come tale non rinnovabile, e la disciplina medesima ha lo scopo di perseguire obiettivi legittimi³¹.

Una interessante questione di diritto della transizione è stata decisa dalla Corte suprema della Lettonia con la sentenza del 4 ottobre 2006. Si trattava di giudicare un reato commesso durante la vigenza del codice penale lettone, ossia della disciplina di diritto penale applicabile in Lettonia prima della legge penale ora vigente. Le regole sulla prescrizione contenute nel codice penale sono meno favorevoli per il reo di quelle contemplate dalla legge penale. La Corte suprema lettone, nell'accogliere tale impostazione, è andata oltre, stabilendo che la stessa gravità del reato commesso deve essere valutata e classificata in base alle disposizioni della legge penale, non invece secondo la normativa di cui al previgente codice penale.

Ancora la Corte suprema, con la decisione del 22 novembre 2014, è tornata sul tema della prescrizione penale, per affermare che se è vero che le regole successive più favorevoli per il reo si applicano retroattivamente, tuttavia non si tratta di un principio assoluto, cosicché il legislatore

<https://eulawlive.com>, 2 aprile 2020, nonché T. Wahl, *CJEU Transfers Petruhin Doctrin to EFTA Nationals*, online all'indirizzo <https://eucrim.eu>, 3 aprile 2020); la richiesta di pronuncia pregiudiziale era stata proposta, ex art. 267 TFUE, alla Corte comunitaria dal *Vrhovni sud Republike Hrvatske* (Corte suprema della Repubblica di Croazia), con decisione del 28 novembre 2019.

²⁹ C.d. aspetti processuali della prescrizione.

³⁰ *Id est*, la certezza del diritto.

³¹ Si vedano le decisioni della Corte suprema pronunciate, rispettivamente, il 9 aprile 2009 e il 23 aprile dello stesso anno. Le sentenze e gli altri provvedimenti della Corte suprema della Repubblica di Lettonia sono consultabili, in lettone e inglese, nel *website* all'indirizzo <http://www.at.gov.lv>.

nazionale ha sicuramente il potere di stabilire che la retroattività non operi in determinati casi.

La dottrina criminalistica lettone³², occupandosi della prescrizione, ha osservato che, allorché il comma secondo dell'art. 56 della legge penale fa riferimento a una disposizione penale che sia altrimenti favorevole per una persona, tale espressione deve essere rettamente intesa nel senso che la legge può contemplare nuove ipotesi di esonera dalla responsabilità penale e dalla pena.

Sul versante delle conseguenze giuridiche dell'applicazione della prescrizione, vi è da aggiungere che la prescrizione non consente di ottenere la riabilitazione, e quindi l'imputato si viene a trovare nella particolare condizione per cui la sanzione non può essere irrogata, sebbene egli sia in qualche modo responsabile per la violazione della legislazione penale. Questo, del resto, è precisamente il motivo per il quale, come si è visto in precedenza³³, l'imputato ha la possibilità di impugnare la decisione con la quale il processo è stato definito³⁴ mediante l'applicazione della prescrizione penale.

L'estinzione del processo penale per intervenuta prescrizione non consente – come appena detto – la riabilitazione, con conseguenti restrizioni a carico della persona già imputata, la quale incorre nella incapacità a ricoprire determinate posizioni. Per esempio, l'imputato nel procedimento penale chiuso per prescrizione non potrà svolgere la professione di giudice.

Come hanno stabilito le decisioni della Corte suprema della Lettonia emanate, rispettivamente, il 23 gennaio 2009 e il 21 settembre dello stesso anno, la chiusura del processo penale per prescrizione non esonera il giudice dal compiere una valutazione in ordine alla commissione o meno del reato da parte dell'imputato, anche perché tale valutazione – o constatazione – costituisce il presupposto per l'instaurazione di una eventuale azione civile per il risarcimento danni, intentata dalla vittima³⁵ nei confronti dell'accusato.

4. Alcune valutazioni sul caso Lettone, nell'ottica del principio di legalità penale

Dal principio di legalità, applicato nel settore penalistico, discende che soltanto la legge penale può incriminare determinati comportamenti, stabilendo le relative sanzioni. Più esattamente, le condotte commissive od omissive incriminate sono unicamente quelle contemplate dalla parte speciale della legge penale³⁶ lettone, nella quale il legislatore ha stabilito

³² U. Krastiņš, V. Liholaja, A. Niedre, *Krimināllikuma zinātniski-praktiskais komentārs* [Commento scientifico-pratico del diritto penale], 1, *Vispārīgā daļa* [Parte generale], cit., 26 ss.

³³ V. ante, nel paragrafo 1.

³⁴ Ossia, si è chiuso.

³⁵ O dai suoi eredi.

³⁶ Nella lingua lettone, *Krimināllikuma Sevišķā daļa*.

quali sono le fattispecie penali e le corrispondenti sanzioni. Il principio di legalità implica, quindi, la inutilizzabilità dell'analogia nel settore penalistico³⁷.

Nell'ordinamento lettone il principio di legalità penale si trova contenuto nei commi primo e terzo dell'art. 56 della legge penale. In particolare, il comma terzo della disposizione appena menzionata stabilisce che la legge penale sfavorevole al reo non ha effetti retroattivi. Tenuto anche conto del fatto che il secondo comma dell'art. 56 della legge penale include la prescrizione nell'ambito della nozione di legge che sia altrimenti favorevole per una persona, sembra del tutto conseguente ritenere che le regole sulla prescrizione siano comprese tra quelle di cui il terzo comma dell'art. 56 esclude l'applicazione qualora siano più sfavorevoli.

La conclusione è che, da un lato, il principio di legalità penale esclude l'applicazione retroattiva della legge meno favorevole, nonché, dall'altro lato, che le regole sulla prescrizione penale non trovano applicazione se sono più sfavorevoli all'imputato.

Alla luce di quanto sopra detto, le principali caratteristiche, rilevanti anche sul piano comparativo, della prescrizione penale nell'ordinamento giuridico della Lettonia sono le seguenti:

- in primo luogo, la disciplina della prescrizione e del relativo termine è compresa nell'ambito del diritto penale materiale;
- in secondo luogo, la prescrizione penale rappresenta un aspetto peculiare del principio di legalità, con particolare riguardo alla non applicabilità retroattiva delle leggi penali sfavorevoli;
- in terzo luogo, viene prevista la possibilità di interrompere il termine di prescrizione, qualora durante tale periodo di prescrizione venga commesso un nuovo reato;
- in quarto luogo, non è contemplata la sospensione della prescrizione penale.

5. Osservazioni comparative con le altre esperienze baltiche: il caso della Lituania

Il caso sopra esaminato della Lettonia appare paradigmatico anche per gli altri due Stati baltici, cosicché appare adeguato, al fine di non ripetere inutilmente cose già dette, richiamare i principi del diritto lettone nel raffronto con i sistemi penalistici lituano ed estone.

Con riguardo, dunque, alla Lituania³⁸, viene in considerazione la disciplina del codice penale approvato con la legge n. VIII-1968 del 26

³⁷ Sul divieto dell'analogia nel diritto penale, cfr. U. Krastiņš, V. Liholaja, A. Niedre, *Krimināltiesības – Vispārīgā daļa* [Diritto penale – Parte generale], Trešais papildinātais izdevums [Terza edizione ampliata], Rīga, 2008, 21-22.

³⁸ Per una introduzione al diritto pubblico lituano, v. M. Mazza, *La Costituzione della Lituania (1992)*, in M. Ganino (cur.), *Codice delle Costituzioni*, cit., 111 ss.; M. Bartninkas et al., *Lithuanian Public Law*, in T. Kerikmäe et al. (Eds.), *The Law of the Baltic States*,

settembre 2000, entrato in vigore il 1° maggio 2003 e più volte poi modificato, da ultimo con la legge n. XIII-791 del 21 novembre 2017³⁹. Fino al 2000, rimase in vigore in Lituania il codice penale della Repubblica socialista sovietica di Lituania del 1961, con le modifiche successivamente introdotte. Per questo motivo, tra l'altro, lo studio del codice socialista lituano non interessa soltanto la sovietologia e/o la storia del diritto sovietico, con un potenziale di generalizzazione teorica sul post-sovietismo, ma anche la memoria storica del diritto penale lituano⁴⁰. Prima ancora, potrebbe inoltre indagarsi – come del resto è stato fatto⁴¹ – sui possibili influssi del diritto lituano presovietico sul diritto dell'(ex) URSS.

Anche nel diritto lituano contemporaneo, come si è visto per il diritto lettone, la sequenza logica disegnata dal codice penale muove dall'affermazione del principio di legalità penale, per poi prevedere sia la

Cham, 2017, 407 ss. Nell'ottica diacronica, cfr. A. Giannini, *Le Costituzioni degli Stati dell'Europa orientale*, II, cit., sub X, *Lituania*, 385 ss. Una panoramica generale sul diritto lituano si trova in J. Galginaitis, A. Himmelreich, R. Vrubliauskaitė (Hrsg.), *Eniführung in das litauische Recht*, prefaz. di A. Trunk (direttore dell'Istituto per il diritto dell'Europa orientale della Facoltà giuridica dell'Università di Kiel), Berlin, 2010 e *ivi* v. (per quanto qui rileva spec.) 270 ss., su diritto penale, processo penale e diritto penitenziario.

³⁹ Nella dottrina, v. G. Švedas (Ed.), *Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras, bendroji dalis* [Commentario al codice penale della Repubblica di Lituania. Parte generale], Vilnius, 2004; V. Piesliakas, *Lietuvos baudžiamoji teisė* [Diritto penale lituano], Vilnius, 2006; A. Nevera, *Valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principai* [Principi di giurisdizione penale dello Stato], Vilnius, 2006; E. Bieliūnas, G. Švedas, A. Abramavičius, *Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras* [Commentario al codice penale della Repubblica di Lituania], Vilnius, 2010; E. Gruodytė, *Reform of Lithuanian Criminal Law: Tendencies and Problems*, in *Baltic Journal of Law & Politics*, 2008, 18 ss. La preparazione della nuova codificazione criminale si è avvalsa (anche) degli studi lituani di diritto comparato, su cui v. *inter alia* J. Pradel, *Lyginamoji baudžiamoji teisė* [Diritto penale comparato], Vilnius, 2001. Sugli aspetti storici del diritto penale lituano, v. O. v. Büchler, *Strafrecht, Strafsystem und Strafvollzug in der Republik Litauen*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1925, 389 ss. Nella prospettiva della comparazione giuspenalistica est-europea, v. S. Lammich, V. Piesliakas, *Landesbericht Litauen*, in A. Eser, J. Arnold (Hrsg.), *Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht. Vergleichende Einblicke in Transitionsprozesse*, 7, *Rußland, Weißrußland, Georgien, Estland, Litauen*, Freiburg im Breisgau, 2003, 181 ss.

⁴⁰ In tal senso, cfr. V. Piesliakas, *Naujojo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso principinės. Nuostatos ir baudžiamoji politika* [Principi del nuovo codice penale della Repubblica di Lituania. Disposizioni e politica penale], in *Jurisprudencija*, 1998, n. 2, 40 ss.; M. Kareniauskaitė, *Crime and Punishment in Lithuanian SSR*, Vilnius, 2016, con riguardo al possibile impatto del diritto sovietico su mentalità giuridica e criminologica nella Lituania post-sovietica; e v., infatti, A. Pocius, *Nusikaltėlio asmenybės samprata Rusijos autorių kriminologinių koncepcijų kontekste* [Il concetto di personalità criminale di autori russi nel contesto dei concetti criminologici], in *Jurisprudencija*, 2007, n. 5, 95 ss.; V. Stalenytė, *Lietuvos kriminologijos istorijos aspektai* [Aspetti di storia della criminologia lituana], Vilnius, 2016.

⁴¹ Cfr., nella dottrina della Lituania post-sovietica, V. Tiemelis, *Lietuvos prokuratūros pertvarkymo į sovietinę prokuratūrą raida 1940-1941 metais* [Sviluppo della trasformazione dell'ufficio del procuratore lituano nell'ufficio del procuratore sovietico 1940-1941], in *Jurisprudencija*, 2007, n. 12, 102 ss.

retroattività della legge più favorevole al reo che la non applicabilità, salvo in alcuni casi, delle disposizioni criminali le quali siano viceversa più gravi per l'imputato o il condannato. Non diversamente che nel sistema lettone, anche in quello lituano una prima conclusione, che discende dalla constatazione che il principio di legalità penale esclude l'applicazione retroattiva della legge meno favorevole, è dunque che le regole sulla prescrizione penale non si applicano se sono più sfavorevoli all'imputato o condannato.

Entrando nel dettaglio, il primo comma dell'art. 3 del codice penale⁴² lituano prevede che la criminalità di un comportamento e la relativa punibilità di una persona sono determinate dal diritto penale vigente al momento in cui l'azione o l'omissione si sono verificate. Il comma seguente della medesima disposizione del codice aggiunge che, qualora una legge penale annulli la criminalità di un atto, ovvero comunque attenui in altro modo le conseguenze legali per la persona che ha commesso il reato, essa ha effetto retroattivo, applicandosi sia alle persone che hanno commesso il reato prima dell'entrata in vigore della legge, sia anche a coloro che si trovano nella fase di esecuzione della condanna. D'altro canto, il terzo comma dell'art. 3 del codice penale della Lituania stabilisce che, se una legge penale interviene a imporre una pena più severa, oppure in altro modo aggravi le conseguenze penali per la persona che ha commesso il reato, non si producono effetti retroattivi. Ciò però, come si è detto in precedenza⁴³, a condizione che non si tratti dei delitti di genocidio, tratta di persone⁴⁴ vietata dal diritto internazionale, omicidio di persone protette ai sensi del diritto internazionale umanitario, deportazione o trasferimento di civili, tortura o altri trattamenti inumani, uso forzato di civili o prigionieri di guerra, distruzione di oggetti protetti o saccheggio di beni di valore nazionale, aggressione o attacco militare al di fuori delle previsioni normative, uso illecito di strumenti di guerra, oppure ancora negligenza nell'adempimento delle funzioni di comandante.

⁴² In lingua lituana, *baudžiamasis kodeksas* (BK).

⁴³ V. sopra, in questo paragrafo.

⁴⁴ Sugli Stati baltici come *hub* di *human sex trafficking*, v. M.R. Sobel, *Confronting sex trafficking: Gender depictions in newspaper coverage from the Former Soviet Republics and the Baltic states*, in *European Journal of Communication*, 2016, 152 ss.; International Organization for Migration (IOM), *Trafficking in Women in the Baltic States: The Extent of the Challenge and Search for Effective Remedies* (atti del seminario tenutosi a Vilnius dal 15 al 16-10-2001 presso il ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania), Helsinki, 2002 (*IOM-Helsinki Report 54/2002*). Il "primato" è condiviso con le altre Repubbliche post-sovietiche. La contiguità tra le due aree "incrementa" ulteriormente il fenomeno. Sul (difficile) contrasto alla tratta, v. I. Tuna, *Crackdown on human traffickers*, in *The Baltic Times*, 24 luglio 2003. Per i dati più aggiornati, v. Council of the Baltic Sea States – Task Force against Trafficking in Human Beings (CBSS TF-THB), *Human Trafficking – Report 2020*, Stockholm, 2020, e *ivi sub Estonia*, 55 ss.; *Latvia*, 87 ss.; *Lithuania*, 95 ss.

Il lungo elenco serve a dimostrare che la prescrizione penale, che sia più sfavorevole per la persona che ha commesso il reato, non ha effetti retroattivi, in applicazione del principio di legalità penale, tanto nel diritto lettone quanto nel diritto lituano.

Tali disposizioni sono riprese, nell'impianto del codice penale lituano, dall'art. 95. In particolare, nel primo comma della disposizione appena menzionata è contenuta l'indicazione del periodo necessario per il maturare della prescrizione penale, con la distinzione – presente anche nel diritto lettone – tra reati “bagatellari” o minori, seri, gravi, fino ad arrivare alla fattispecie dell'omicidio premeditato. La durata della prescrizione è compresa tra un minimo di tre anni e un massimo di trenta. La prescrizione decorre, ai sensi del secondo comma dell'art. 95 del codice penale lituano, dal momento della realizzazione della condotta criminosa fino al passaggio in giudicato della sentenza (definitiva). Come nel sistema lettone, anche in quello lituano la prescrizione non corre se la vittima del reato, al tempo della commissione dello stesso, era minorenni. In tal caso, il termine prescrizionale inizia il suo decorso dal compimento del venticinquesimo anno di età da parte della persona danneggiata dal compimento della condotta criminale.

L'esecuzione della pena è parimenti soggetta a prescrizione. La disciplina è assai prossima a quella del diritto lettone. Nell'ordinamento lituano, infatti, la condanna alla pena detentiva non è eseguibile se è trascorso un periodo di tempo, compreso tra un minimo di due anni e un massimo di quindici, a seconda della gravità della condanna riportata dalla persona. La prescrizione dell'esecuzione della pena, tuttavia, non si applica se il detenuto evade dal carcere, oppure commette un nuovo reato durante il periodo di detenzione (anche domiciliare)⁴⁵.

Con riguardo ai profili giurisprudenziali, la Corte europea dei diritti umani ha avuto occasione di stabilire, con la decisione emanata il 13 giugno 2017 nella causa *Šimkus v Lithuania*⁴⁶, che, nonostante il decorso della prescrizione nel processo penale lituano, tuttavia ciò non impedisce l'applicazione del principio del *ne bis in idem*⁴⁷ tra processo penale e

⁴⁵ Si veda il secondo comma dell'art. 96 del codice penale lituano.

⁴⁶ Disponibile *online* nel sito www.echr.coe.int. A commento della pronuncia, v. M. Castellaneta, *Prescrizione irrilevante per accertare il ne bis in idem*, nel *blog* della medesima prof.ssa Marina Castellaneta (ord. di Diritto internazionale nell'Università di Bari), www.marinacastellaneta.it, 19 giugno 2017.

⁴⁷ Sul *ne bis in idem* come «principio fondamentale della cultura giuridica europea», e sulla sua derivazione dalla massima romanistica *bis de eadem re ne sit actio*, v. per esempio A. Turmo, *Ne bis in idem in European Law: A Difficult Exercise in Constitutional Pluralism*, in *European Papers*, 2020, 1341 ss.; G. Lasagni, S. Mirandola, *The European ne bis in idem at the Crossroads of Administrative and Criminal Law*, in *Eucrim (The European Criminal Law Associations' Forum)*, 2019, 216 ss.; L. Bin, *Anatomia del ne bis in idem: da principio unitario a trasformatore neutro di principi in regole*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2020, n. 3, 98 ss. Il diritto a non essere perseguito o punito due volte per lo stesso reato ha una duplice logica. Da un lato, è una garanzia fondamentale per l'individuo contro gli abusi dello *ius puniendi* e, dall'altro, un mezzo per garantire la

procedimento amministrativo, tanto più quando quest'ultimo, secondo il diritto interno lituano, assume natura penale pur essendo classificato come amministrativo, tenuto conto che in applicazione delle norme del codice lituano sugli illeciti amministrativi del 1985⁴⁸, in particolare sulla base dell'art. 174, è possibile irrogare la sanzione della privazione della libertà personale per trenta giorni⁴⁹.

Nel caso in questione⁵⁰, i due procedimenti – amministrativo e penale – avevano avuto un decorso, almeno parzialmente, coincidente nel tempo. Questo perché il procedimento amministrativo si era concluso con l'irrogazione di una sanzione il 18 dicembre 2006⁵¹, mentre il processo penale, avviato il 23 luglio 2006, si era concluso il 6 settembre successivo con la dichiarazione di avvenuta prescrizione del reato⁵².

Le autorità lituane avevano sostenuto, nei vari passaggi procedurali interni, che l'applicazione della sanzione amministrativa non precludeva la continuazione del processo penale. I giudici di Strasburgo hanno, dunque, concluso che le autorità della Lituania avevano in effetti consentito la duplicazione dei procedimenti, nonostante la precedente irrogazione della sanzione amministrativa. La Corte di Strasburgo ha sottolineato, al riguardo, che il principio del *ne bis in idem* implica che una persona non

certezza del diritto e la stabilità della *res iudicata*. Ha quindi una funzione di tutela sia dei diritti umani che della *rule of law*. I contributi sopra indicati esaminano approfonditamente gli orientamenti (parzialmente divergenti) delle Corti europee (Corte EDU e Corte di giustizia UE) sul c.d. sistema sanzionatorio a doppio binario cumulativo (penale-amministrativo, *double-track procedures*), *id est* «duplicazione di procedimenti tendenzialmente paralleli appartenenti a diverse branche del diritto, e dunque inidonei a costituire un “bis” secondo la versione tradizionalmente “endopenalistica” del divieto, ma attirati nel suo fuoco in virtù della natura afflittivo-punitiva delle loro sanzioni» (cfr. L. Bin, *op. cit.*, 99).

⁴⁸ In lingua lituana, *Administracinių teisės pažeidimų kodeksas*, ATPK (ingl. *Code of Administrative Law Offences*, CALO). La codificazione amministrativa della Lituania, approvata il 13 dicembre 1984 (ancora prima, quindi, dell'indipendenza dall'URSS) e vigente dal 1985, ha subito, nel corso del tempo, innumerevoli modificazioni e integrazioni, anche a seguito di pronunce della Corte costituzionale. Nella dottrina, cfr. A. Gedmintaitė, *The Legal Framework for Administrative Liability in Lithuania: Lifting Legal Barriers to the Efficient Regulation of Administrative Offences*, in G. Švedas, D. Murauskas (Eds.), *Legal Developments During 30 Years of Lithuanian Independence. Overview of Legal Accomplishments and Challenges in Lithuania*, cit., 19 ss.

⁴⁹ L'art. 174 del codice menzionato nella nota che precede stabilisce, per i comportamenti che consistono in «teppismo minore» (c.d. *small hooliganism*), la multa da un minimo di ventotto a un massimo di ottantasei euro, ovvero l'arresto fino a trenta giorni (l'articolo è stato modificato nel 1989, 1992, 1994, 2000 e 2014).

⁵⁰ Che trae origine da alcuni fatti di c.d. *hooliganismo* minore, consistiti nell'aver rivolto insulti e minacce di morte a due operanti di polizia giudiziaria, i quali sorvegliavano un presunto complice dell'autore dell'illecito (amministrativo e/o penale) all'interno di un ospedale, dove il soggetto era stato condotto a seguito di un arresto.

⁵¹ Dagli atti del procedimento i giudici di Strasburgo hanno escluso che si possa risalire alla data esatta di inizio del procedimento amministrativo (cfr. il p.to 11 della sentenza della Corte EDU).

⁵² La relativa pronuncia, adottata dal Tribunale distrettuale di Jurbarkas (Lituania), non era stata appellata, diventando così definitiva.

soltanto non possa essere punta due volte per lo stesso fatto, ma neppure possa essere giudicata due volte per il medesimo fatto⁵³.

6. Segue: ... e il caso dell'Estonia

Con riferimento al diritto estone⁵⁴, occorre considerare le previsioni contenute nel codice penale⁵⁵ del 2001, entrato in vigore il 1° settembre del 2002 e successivamente più volte emendato⁵⁶.

⁵³ In conformità alle previsioni dell'art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU.

⁵⁴ Una panoramica sul diritto pubblico estone è tracciata da M. Mazza, *La Costituzione dell'Estonia (1992)*, in M. Ganino (cur.), *Codice delle Costituzioni*, cit., 47 ss. Sull'ordinamento previgente, cfr. A. Giannini, *Le Costituzioni degli Stati dell'Europa orientale*, I, cit., sub V, *Estonia*, 199 ss. (saggio già pubblicato in *L'Europa orientale*, 1929, 309 ss.); F. Agrò (cur.), *L'esperienza costituzionale estone*, Firenze, 1946; H.-J. Uibopuu, *The constitutional development of the Estonian Republic*, in *Journal of Baltic Studies*, 1973, 11 ss. Le vicende costituzionali dell'Estonia tra le due guerre mondiali furono caratterizzate da tendenze (radical-)nazionaliste e autoritarie; cfr. A. Giannini, *La riforma della costituzione estone*, in Id., *Movimenti costituzionali contemporanei*, Roma, 1938, 58 ss., con riguardo alla riforma della Costituzione del 1920, approvata mediante il referendum del 14-16 ottobre 1933, entrata in vigore il 24 gennaio 1934 e sostenuta dai c.d. *vaps* (ex combattenti). La revisione costituzionale del 1933-34 poneva al centro della vita nazionale il Presidente della Repubblica (v. L.K. Metcalf, *The Evolution of Presidential Power in Estonia, 1920-1992*, in *Journal of Baltic Studies*, 1998, 333 ss.). Secondo A. Giannini, *La costituzione estone del 1937*, Roma, 1939, 4, nt. 1, «la cost. del 1933 poteva aprire la porta ad una dittatura, ma, per sé, non instaurava la dittatura».

⁵⁵ In lingua estone, *Karistusseadustik* (KarS).

⁵⁶ In dottrina, v. J. Sootak, P. Pikamäe, *Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne [Codice penale. Edizione commentata]*, Tallinn, 2004; J. Pradel, *La réforme du droit pénal estonien dans le contexte des réformes pénales survenues en Europe et spécialement en Europe de l'Est*, in *Juridica international*, 2003, 45 ss. Sui lavori preparatori, cfr. P. Pikamäe, J. Sootak, *La réforme du droit pénal estonien: la voie vers l'indépendance*, in *Revue pénitentiaire et de droit pénal*, 1999, 193 ss. (disponibile anche nella versione inglese, J. Sootak, P. Pikamäe, *Estonian Criminal Law: Reform as a Path to Independence*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2000, 61 ss.). Circa il diritto penale comparato dell'Europa dell'Est, v. J. Saar, J. Sootak, *Estland*, in A. Eser, J. Arnold (Hrsg.), *Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht. Vergleichende Einblicke in Transformationsprozesse*, 7, cit., 105 ss. Per i profili diacronici del diritto criminale estone, caratterizzato dall'influenza dei sistemi penalistici tedesco, scandinavo (norvegese e, soprattutto, svedese) nonché russo (in misura minore franco-belga, meno ancora italiano), e quindi dalla loro amalgamazione, v. J. Sootak, *Development of Estonian Criminal Law*, in *Juridica international*, 1996, 52 ss.; Id., *Stand und Tendenzen der Strafrechtsreform in Estland*, in A. Eser, G. Kaiser, E. Weigend. (Hrsg.), *Von totalitärem zu rechtsstaatlichem Strafrecht. Kriminalpolitische Reformtendenzen im Strafrecht osteuropäischer Länder*, Freiburg im Breisgau, 1992, 75 ss. In buona sintesi, muovendo dal c.d. vecchio codice penale del 1845, mantenuto in vigore (con modificazioni) nella Repubblica di Estonia fondata nel 1918, si arrivò al codice penale del 1935 (ovvero, meglio, al codice penale del 1929, vigente dal 1° febbraio 1935), fortemente ispirato all'omologa codificazione della Russia zarista (ma con influssi diversificati, provenienti anche dello *Strafgesetzbuch* germanico del 1871, dal codice penale norvegese del 1902, come pure dal progetto di codice penale elaborato in Italia nel 1921 dal criminologo Enrico Ferri, esponente della "scuola positiva" nella giurisprudenza penale), cui ha fatto seguito il codice penale del 1961, di impronta (evidentemente) sovietica (pur non mancando peculiarità, v. G. Ginsburgs, *Sanctions in the Criminal Codes of the Russian, Latvian, Estonian and Lithuanian Republics*,

Anche nel caso estone, come in quelli lettone e lituano, il principio di legalità penale va coordinato con l'irretroattività della legge sfavorevole al reo, mentre si applica la legge per lui più favorevole, con la conseguenza che la legge che dovesse prevedere un periodo prescrizione sfavorevole non trova applicazione nei confronti della persona che ha commesso precedentemente il reato, ovvero che si trova in esecuzione della pena.

Quanto al periodo della prescrizione, compare nel diritto estone la distinzione tra le varie tipologie di reato che abbiamo già incontrato esaminando il diritto lettone e quello lituano. Per i reati minori, la prescrizione penale è di due anni, salvo che la legge prevede una prescrizione di durata maggiore, non eccedente i tre anni. Il diritto estone contempla una sorta di semplificazione, sotto il profilo ora in esame, rispetto ai sistemi lettone e lituano, nella misura in cui distingue soltanto tra crimini di primo grado, che si prescrivono in dieci anni, e crimini di secondo grado, per i quali opera invece la prescrizione decennale. Ciò è previsto dai n. 1 e 2 del primo comma dell'art. 81 del codice penale dell'Estonia. Tuttavia, come precisa il secondo comma della disposizione penale da ultimo citata, i crimini di genocidio, contro l'umanità, di guerra ovvero per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, non sono soggetti a prescrizione. Anche da quest'ultimo punto di vista, sotto il profilo delle eccezioni all'operatività della prescrizione penale, è abbastanza evidente l'intento semplificatorio perseguito dal legislatore penale estone, soprattutto nel confronto con la lunga elencazione contenuta invece nel codice penale lituano.

In relazione alla prescrizione dell'esecuzione della pena, il primo comma dell'art. 82 del codice penale estone ripropone la semplificata classificazione, rispetto alle omologhe tassonomie dei diritti lettone e lituano, già vista per la prescrizione del reato. Si distingue, infatti, tra reati minori, per cui l'esecuzione della pena si estingue con il decorso di un anno, crimini di secondo grado, la cui pena si estingue in tre anni, e crimini di primo grado, per i quali la pena è prescritta in cinque anni.

in *Journal of Baltic Studies*, 1987, 389 ss.), quindi la riforma parziale del codice penale approvata dal Parlamento estone il 7 maggio 1992 ed entrata in vigore il 1° giugno dello stesso anno (revisione adottata in parallelo con la riforma politica e costituzionale avviata con la Dichiarazione di indipendenza dello Stato estone del 21 agosto 1991), e infine (prima dell'adozione del codice vigente) il progetto dedicato ai Principi generali del diritto penale, ultimato nel 1996. Più anticamente, in epoca medievale, il diritto penale estone fu quasi una replica delle istituzioni criminali tedesche, con particolare riguardo al *Liivimaa õiguspeegel* (c.d. *Law Mirror of Livonia*, *Livländische Spiegel*), che fu compilato nel territorio estone, tra il 1322 e il 1337, come variante (con adattamenti locali) del *Sachsenspiegel* (1224-1230). Per le differenze tra la raccolta normativa tedesca e quella estone, v. L. Leesment, *Abweichungen des Livländischen Rechtsspiegels vom Sachsenspiegel*, in *Litterarum Societas Esthonica 1838-1938. Liber saecularis*, Tallinn, 1938, 348 ss.; sul piano generale, viene *ivi* osservato che il *Livonian Mirror* era più conciso del *Saxon Mirror*. *Amplius*, v., per il periodo più antico, F.G. Bunge, *Einleitung in die liv-, est- und curländische Rechtsgeschichte und Geschichte der Rechtsquellen*, Reval (nome tedesco di Tallinn), 1849; M. v. Wolffeldt, *Mittheilungen aus dem Strafrecht und dem Strafprozess in Livland, Estland und Kurland*, I-II, Leipzig-Dorpat (nome tedesco di Tartu), 1844.

Con riferimento alle preclusioni nel processo penale, il codice processuale penale estone del 2003⁵⁷ stabilisce, al n. 2 del primo comma dell'art. 199, che il procedimento penale non può essere avviato, ovvero se già iniziato si estingue, qualora sia spirato il termine prescrizione previsto dal codice penale.

Sempre con riferimento al diritto processuale penale, sul piano della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale⁵⁸, gli art. 508-39,

⁵⁷ In estone, *Kriminaalmenetluse seadustik* (KrMS) Il codice di procedura penale è entrato in vigore il 1° luglio 2004 ed è stato ripetutamente emendato, da ultimo con la legge 20 aprile 2020 (vigente dal successivo 7 maggio). Nella dottrina, v. E. Kergandberg, P. Pikamäe (Eds.), *Kriminaalmenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne [Codice di procedura penale. Edizione commentata]*, Tallinn, 2012. Il sistema processuale penale dell'Estonia può essere definito come ibrido o misto, nel senso che il modello inquisitorio si applica nella fase investigativa (*pre-trial*), mentre il modello accusatorio (o "avversaristico") viene accolto nella successiva fase del dibattimento; v. J. Saar, *The Case of Estonian Criminal Proceedings*, in *Juridica*, 2018, 299 ss., secondo cui la combinazione – quantomeno nell'esperienza del processo penale estone – di *adversarial* e *non-adversarial procedure* non risulta ottimale, poiché concede troppo alla nozione "post-moderna" di una verità negoziabile, relativa e plurale, mentre invece la restaurazione della pace sociale attraverso lo strumento della giustizia presuppone – ovviamente: nel pensiero dell'autore – uno sforzo sincero volto a stabilire che cosa sia realmente avvenuto.

⁵⁸ Il tema ha particolare rilevanza negli Stati baltici, anche come conseguenza della loro posizione geografica che li rende esposti a molteplici infiltrazioni della criminalità organizzata transnazionale, specialmente provenienti dalla Russia; cfr. P. Rawlinson, *Russian Organised Crime and the Baltic States: Assessing the Threat, One Europe or Several? Working Papers 38 (One-Europe Programme)*, 2001; W. Kegö, A. Molcean (Eds.), *Russian Organized Crime: Recent Trends in the Baltic Sea Region*, Stockholm, 2012. Il fenomeno ha dimensioni notevoli in Lituania, ma preoccupa le autorità anche in Estonia e Lettonia. V., per esempio, J. Hanley-Giersch, *The Baltic States and the North Eastern European criminal hub*, in *ACAMS Today*, settembre-novembre 2009 (pubblicazione specializzata nel rilevamento e nella prevenzione della criminalità finanziaria), 36 ss. Secondo le valutazioni *ivi* riportate di EUROPOL, Estonia, Lettonia e Lituania rappresentano il c.d. *North-East Criminal Hub*. Il problema è (gravemente) emerso dopo l'adesione all'UE, avvenuta il 1° maggio 2004, dei tre Stati baltici (v., per es., A. Kasekamp, *Die baltischen Staaten und die EU: der steinige Weg von ‚außerhalb‘ zum ‚Kern‘*, in *Integration*, 2013, n. 4, 279 ss., scritto a firma dell'ex direttore dell'Istituto estone per la politica estera, nonché ex docente di *Baltic Politics* all'Università di Tartu, ora titolare della cattedra di *Estonian Studies* nell'Università di Toronto, e inoltre presidente dell'*Association for the Advancement of Baltic Studies*), anche sotto il profilo delle connessioni con il sistema politico, dal momento che se la politica viene (sempre più) intesa come *business*, ciò costituisce una "porta" per la criminalizzazione, con il connesso "inquinamento" delle istituzioni democratiche e dei processi politici, non soltanto attraverso la violenza e l'intimidazione, ma altresì con lo sviluppo di più organiche e sottili relazioni, che si manifestano sui versanti del finanziamento illecito delle campagne elettorali, della corruzione politica, del riciclaggio di denaro "sporco" ("*dirty money*"), ecc.; cfr. E. Gillmore, *The Expansion in the EU of Baltic Organized Criminal Groups*, Stockholm, 2010; S. Villaveces-Izquierdo, C. Uribe Burcher, *Illicit Networks and Politics*, Stockholm, 2013, dove una inquietante indagine sui "*predatory politicians*" baltici, che tendono talvolta a realizzare il "governo delle ombre", ossia la "parapolitica" funzionale alla "sovranità criminale". Sulla esistenza negli Stati baltici di un "livello" di criminalità organizzata che ha accesso diretto al processo decisionale politico attraverso gli stretti rapporti con l'*élite* al potere, v. R. Pullat, *Criminal hierarchal structures. Models*

n. 4, 508-58, n. 4 e 508-71, n. 4, escludono, rispettivamente, il riconoscimento e l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali emanate dalle autorità degli Stati membri dell'Unione europea che comportano (a) privazione della libertà personale, (b) sospensione condizionale della pena detentiva ovvero misure alternative alla detenzione, o ancora (c) sanzioni pecuniarie penali⁵⁹,

of organized crime in the Baltic Sea Region, in *SIJK-Journal – Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis*, 2009, n. 2, 24 ss., secondo il quale i gruppi criminali organizzati negli Stati baltici si distinguono tra di loro non in base al territorio nel quale operano, ma al “settore” di attività (l'autore *ivi* elabora una interessante classificazione delle reti criminali, distinguendo i *networks* criminali di primo livello, che non hanno strutture di supporto sociale nei loro Paesi di attività, reti criminali di secondo livello basate su una sottocultura, *networks* di terzo livello che esistono nella società in una forma nascosta che include individui apparentemente rispettosi della legge, nonché infine i *networks* criminali di quarto livello, che si hanno quando le reti sono intrecciate con l'*élite* al potere e i partecipanti hanno un accesso diretto ai processi decisionali della politica, degli affari e dei *media*). Non mancano, negli Stati baltici, casi in cui esponenti della criminalità organizzata formano a livello locale partiti politici, o comunque “infiltrano” fino a controllare i consigli municipali e la stessa magistratura (quanto agli uffici giudiziari decentrati), con effetti destabilizzanti sia sulle istituzioni che sulla stessa crescita economica; v. C. Uribe Burcher, *Criminal Networks and Their Influence in Democratic Systems -Baltic States Examples*, Stockholm, 2014. Sfortunatamente, nell'area in questione il livello di corruzione è elevato; v. F.H. Wadsworth, B. Swartz, J. Wheat, *Corruption In The Baltic State Region*, in *International Business & Economics Research Journal*, 2010, 109 ss., con riguardo ai tre Stati baltici e alla Polonia.

⁵⁹ Irrogate a carico di persone sia fisiche che giuridiche, come precisato dal primo comma dell'art. 508-69 del codice di procedura penale estone. Sul tema, v.: J. Ginter, *Criminal Liability of Legal Persons in Estonia — A Working System Still subject to Improvement*, in S. Adam *et al.*, *La responsabilité pénale des personnes morales en Europe/Corporate Criminal Liability in Europe*, Bruxelles, 2008, 151 ss.; Id., *Criminal Liability of Legal Persons in Estonia*, in *Juridica International*, 2009, 151 ss., con riferimento ai profili di diritto penale sostanziale (specialmente ex art. 14, 20 e 37 della codificazione criminale). Per il diritto giurisprudenziale, cfr. J. Sootak, E. Elkind, *Juriidilise isiku vastutus: uued arengusuunad Eesti kohtupraktikas* [Responsabilità di una persona giuridica: nuove tendenze nella pratica giudiziaria estone], in *Juridica*, 2005, 671 ss.; G. Švedas, *Tendencies and Problematical Aspects of Criminal Liability of a Legal Person in Lithuania*, in G. Švedas, D. Murauskas (Eds.), *Legal Developments During 30 Years of Lithuanian Independence. Overview of Legal Accomplishments and Challenges in Lithuania*, cit., 299 ss., sugli orientamenti (2002-2019) della Corte costituzionale e della Corte suprema della Repubblica di Lituania. Prima del nuovo codice penale vigente dal 2002, le persone giuridiche nel diritto estone erano responsabili soltanto per gli illeciti amministrativi. In base al terzo comma dell'art. 14 del codice penale estone, le disposizioni sulla responsabilità penale non si applicano, però, allo Stato, alle organizzazioni internazionali, ai governi locali ovvero alle persone giuridiche di diritto pubblico. Le persone giuridiche, con le eccezioni appena menzionate, sono penalmente responsabili nei soli casi espressamente previsti nella parte speciale del codice penale. Tali casi, incrementati dal 2002 (soprattutto nel 2016), sono (ben) 133, sul totale dei reati (262) contemplati dal codice penale lituano (v. la nota a cura del *Law Institute of Lithuania* di Vilnius, dal titolo *New Criteria of Criminal Liability of a Legal Person in the Lithuanian National Law*, disponibile nel sito Web www.teise.org, e *ivi* aggiornamento a gennaio 2021). Per l'insorgere della responsabilità penale a carico della persona giuridica non è sufficiente che sia stato commesso un reato e che la persona giuridica ne abbia tratto beneficio. Occorre, invece, una mancanza di controllo e/o supervisione da parte del *management* della persona giuridica. Le conseguenze per la persona giuridica

qualora sia decorso il termine prescrizione per l'esecuzione della pena secondo il diritto penale estone.

Con riguardo alla generalità degli Stati, l'art. 440, comma 3, del codice di procedura penale della Repubblica di Estonia stabilisce il divieto della estradizione di una persona verso uno Stato estero nei casi in cui, secondo le leggi dello Stato richiedente ovvero dell'Estonia, sia scaduto il termine per la prescrizione del reato.

A sua volta, l'art. 477, comma 1, n. 7, esclude che l'Estonia debba prestare collaborazione alle autorità estere di uno Stato membro dell'Unione europea che, però, non partecipa alla cooperazione giudiziaria in materia penale, nell'ipotesi in cui venga richiesta l'esecuzione di una decisione giurisdizionale oltre il termine massimo previsto dalla legge nazionale estone per l'attuazione delle decisioni giudiziarie penali.

Disposizioni di dettaglio sono, infine, contenute negli art. 100, comma 6, del codice di procedura penale⁶⁰, sulla distruzione delle impronte digitali dell'imputato a seguito della scadenza del termine di prescrizione del reato, nonché dei fascicoli sui reati, a seguito della scadenza medesima e secondo quanto prevede il n. 2 del comma 2 dell'art. 126 del codice processuale penale dell'Estonia.

7. Considerazioni finali

A una visione d'insieme, emerge in conclusione che gli ordinamenti di Lettonia, Lituania ed Estonia sono assai simili sotto il profilo della disciplina della prescrizione⁶¹, la quale muove dal principio di legalità penale⁶² e viene

possono consistere nell'irrogazione di una sanzione pecuniaria (di ammontare cospicuo, fino a 1.900.000 euro), ovvero nella limitazione del campo di attività della persona medesima (divieto di operare in certi settori economici da uno a cinque anni, oppure chiusura di rami di attività), nonché nei casi più gravi nella messa in liquidazione della stessa (con la cessazione definitiva di ogni attività e/o operazione entro il termine stabilito dall'autorità giudiziaria). Sono, inoltre, previste sanzioni aggiuntive a carico delle persone giuridiche; in particolare, la confisca dei beni che costituiscono gli strumenti e i mezzi utilizzati per compiere il reato, ovvero che rappresentano il profitto del reato medesimo.

⁶⁰ Come modificato dalla legge del 4 luglio 2012, vigente dal 1° agosto seguente.

⁶¹ Per il rilievo, sotto un diverso profilo, della tendenziale omogeneità degli ordinamenti baltici, v. M. Mazza, *La giurisprudenza costituzionale nei Paesi baltici: profili processuali*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2006, 994 ss., nonché prima ancora, del medesimo autore, *La giustizia costituzionale in Europa orientale*, Padova, 1999, 244 ss., seguito quindi da F. Fede, *La giurisdizione costituzionale nelle repubbliche europee della ex Unione sovietica*, Padova, 2001. Le analogie sussistono con riferimento a ulteriori settori dell'ordinamento: v., infatti, M. Mazza, *Il diritto delle opere pubbliche. Le esperienze dei paesi baltici*, in G.F. Ferrari, P. Galeone (cur.), *Le opere pubbliche locali in Europa*, Bologna, 2011, 49 ss.; Id., *Le privatizzazioni nel diritto dei Paesi baltici*, in G.F. Ferrari (cur.), *Semplificazione amministrativa, privatizzazioni e finanza locale. Esperienze nazionali a confronto*, Venezia, 2014, 213 ss.

⁶² Da ultimo, nella nostra dottrina, sul rapporto tra disciplina della prescrizione e principio di legalità, v. G. Santalucia, *La sospensione della prescrizione dei reati in tempi di*

inclusa, nei tre casi nazionali esaminati, nell'ambito del diritto penale materiale.

La principale differenza tra i tre sistemi normativi consiste, in ultima analisi, negli approcci che sono parzialmente divergenti all'interruzione e alla sospensione della prescrizione, dal momento che l'istituto della sospensione non è previsto nel diritto lettone⁶³, che dunque è peculiare per questo aspetto, mentre viene contemplato nel diritto lituano⁶⁴ e in quello estone⁶⁵, specialmente nel caso della sospensione della prescrizione della pena quando il detenuto evade dal carcere⁶⁶.

È interessante, poi, rilevare la disciplina uniforme degli Stati baltici in materia di retroattività della legge più favorevole al reo e, invece, di non applicabilità, salvo in alcune fattispecie, delle disposizioni penali le quali siano più gravi per l'imputato o il condannato, e la vigenza di tali principi anche in relazione alla prescrizione penale.

Non meno interessante è la deroga all'operatività della prescrizione per i crimini contro l'umanità e contro la pace, come pure nelle ipotesi di crimini di guerra oppure di atti di genocidio, tenuto conto della molto tormentata storia degli Stati baltici nel Ventesimo secolo, occupati prima da parte della Germania nazista e poi dell'Unione sovietica.

Ancora è di interesse rilevare il dialogo, talvolta connotato da divergenze, tra la giurisprudenza baltica, da un lato, e quella eurounitaria, dall'altro lato, oppure con i giudici stranieri di Paesi terzi (specialmente della

pandemia. La Corte costituzionale promuove la legislazione dell'emergenza, in *Questione giustizia*, 11 gennaio 2021.

⁶³ V. *supra*, nel paragrafo 1.

⁶⁴ Cfr. il terzo comma dell'art. 96 del codice penale lituano.

⁶⁵ Cfr. il secondo comma dell'art. 82 del codice penale estone.

⁶⁶ Nel diritto lettone, l'evasione del detenuto è punita con la pena della reclusione fino a un anno, sulla base dell'art. 312 della legge penale (così come modificato nel 2004, 2007 e 2012), compreso nel Capitolo XXIII, dedicato ai reati contro l'amministrazione della giustizia. Il codice dell'esecuzione penale (o cod. penitenziario, lett: *Latvijas Soduzpildes kodekss*) risale al 1970 ed è stato emendato in numerosissime occasioni (da ultimo il 19 settembre 2020), anche a seguito di decisioni della Corte costituzionale. Ciò è accaduto, ad es., con la pronuncia dei giudici della legittimità costituzionale emanata in data 3 agosto 2017 nella causa n. 2017-19-01, a proposito della non impugnabilità dei provvedimenti adottati dal direttore dell'amministrazione penitenziaria, ex art. 50.21, comma 5, del codice medesimo. La norma dell'ordinamento penitenziario è stata ritenuta non conforme all'art. 92, comma 1, della Costituzione lettone, per cui «Ognuno ha il diritto di difendere i propri diritti e interessi legittimi davanti a una corte imparziale». La richiesta di una decisione costituzionale era stata presentata dal Dipartimento per il contenzioso amministrativo della Corte suprema della Lettonia, a sua volta investita della questione su ricorso dell'interessato contro la decisione della Corte distrettuale amministrativa declinatoria della competenza. A seguito della decisione della Corte costituzionale, il Parlamento ha approvato la legge 7 dicembre 2017, vigente dal successivo 21 dicembre. Il provvedimento adottato dal capo dell'amministrazione penitenziaria è ora soggetto, sulla base del nuovo art. 50.21, commi 3-4, a impugnazione davanti al tribunale distrettuale amministrativo, senza possibilità di sospensione. Contro la decisione del tribunale amministrativo è esperibile il ricorso al Dipartimento amministrativo della Corte suprema (il testo aggiornato del cod. penitenziario lettone è disponibile all'indirizzo <https://likumi.lv>).

Russia), circa l'applicazione degli istituti della prescrizione, del mandato d'arresto europeo e dell'estradizione. Ciò è alquanto significativo sia in generale, sul piano delle indicazioni e/o dei suggerimenti che possono derivare dalle analisi giuscomparatistiche⁶⁷, sia anche più in particolare con riguardo al contesto giuridico-politico (e, prima ancora, storico-culturale) degli Stati baltici post-socialisti, sempre molto attenti a evidenziare dissonanze rispetto agli orientamenti del diritto e della giurisprudenza della Russia post-sovietica⁶⁸.

Inoltre, il maggiore livello di dettaglio di alcune previsioni del codice processuale penale dell'Estonia in tema di cooperazione giudiziaria in materia penale, rispetto alle codificazioni di Lettonia e, soprattutto, Lituania, può facilmente essere bilanciato dal contributo dei formanti dottrinale e giurisprudenziale.

In definitiva, muovendo – come si è fatto nel presente studio – dal caso particolare della prescrizione, trova conferma sul piano generale l'immagine consolidata degli Stati baltici come molto simili tra loro, anche perché sotto il “tutorato” dei Paesi nordici anch'essi raggruppabili in una sub-famiglia⁶⁹ della famiglia di *civil law*⁷⁰, ma – tanto i primi quanto i secondi – con alcune differenze⁷¹.

Quest'ultima conclusione è stata di recente e autorevolmente suffragata, mediante l'affermazione che i Paesi baltici sono più vicini, sul piano storico, politico, economico e quindi giuridico, ai Paesi nordici che ai Paesi dell'Est⁷².

⁶⁷ Sul tema, v. l'importante lavoro collettaneo di G.F. Ferrari (cur.), *Corti nazionali e Corti europee*, Napoli, 2006.

⁶⁸ Si veda, per tutti e con ampiezza, A. Di Gregorio (cur.), *I sistemi costituzionali dei paesi dell'Europa centro-orientale, baltica e balcanica (Trattato di Diritto pubblico comparato, fondato e diretto da G.F. Ferrari)*, Milano, 2019.

⁶⁹ V. M. Chillaud, *Les pays nordiques “mentors” stratégiques des États baltes?*, in *Stratégique*, 2008, n. 3-4, 191 ss., con riferimento alla “macro-comunità” storico-politico-giuridica (*id est*, culturale, e non soltanto geografica) dei cinque Paesi nordici (Finlandia, Svezia, Danimarca, Norvegia e Islanda) e dei tre Paesi baltici (Estonia, Lettonia e Lituania); ovvero i c.d. *Nordic-Baltic Eight* (NB8), o Balto-Scandinavia/Baltoscandia. Più stretta, peraltro, è la cooperazione politica, giuridica ed economica tra Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia (c.d. *Nordic-Baltic Six*, NB6). Dopo la conclusione della “guerra fredda”, si parla correntemente di *New Northern Europe*: v. M. Lehti, D.J. Smith (Eds.), *Post-Cold War Identity Politics. Northern and Baltic Experiences*, London-Portland (OR), 2003, nonché C. Archer, *Nordic Swans and Baltic Cygnets*, in *Cooperation and Conflict*, 1999, 47 ss.

⁷⁰ Si veda L. Mezzetti, *Tradizioni giuridiche e fonti del diritto*, Torino, 2020, 105.

⁷¹ Cfr. A. Kasekamp, *The Baltic states. Three peas in a pod?*, in *New Eastern Europe*, aprile-maggio 2021, nel *webiste* www.neweasterneurope.eu.

⁷² Così A. Di Gregorio, *Intervento al webinar Crisi pandemica o crisi della democrazia? Il principio dello Stato di diritto alla prova della emergenza sanitaria*, co-organizzato dall'Università Bicocca di Milano e dall'Università Bocconi di Milano, con il patrocinio dell'Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo, svoltosi il 30 giugno 2021 (ciclo di *webinars, L'Unione europea dopo la pandemia. Un difficile percorso fra sovranità, diritti e integrazione*).

Mauro Mazza
Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Bergamo
mauro.mazza@unibg.it

